

N. 1675-944-1176-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(Valsecchi)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(Colombo Emilio)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Preti)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(Reale Oronzo)

alla Presidenza il 7 luglio 1969

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIANCO, GALLONI, CARTA, ROGNONI, MERLI**

Presentata il 30 gennaio 1969

Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO LUIGI, VECCHIETTI, ORILIA, LIZZERO, PIGNI, ALINI, AMENDOLA GIORGIO, AMODEI, BARCA, BASTIANELLI, BERLINGUER, BOIARDI, BOLDRINI, BORTOT, BUSETTO, CAPRARA, CARDIA, CERAVOLO DOMENICO, COLAJANNI, CORGHI, D'ALEMA, D'ALESSIO, DAMICO, ESPOSTO, FINELLI, FIUMANO', GALLUZZI, GESSI NIVES, GIANINI, GRANZOTTO, GRIMALDI, INGRAO, IOTTI LEONILDE, LAJOLO, LAMA, LATTANZI, LAVAGNOLI, MACALUSO, MARRAS, MASCHIELLA, MATTALIA, MICELI, MILANI, MINASI, MONASTERIO, MORGANA, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, NATTA, PAJETTA GIAN CARLO, PASSONI, RAFFAELLI, RAICICH, RAUCCI, REICHLIN, ROSSINOVICH, SANNA, SCAINI, SCIPIONI, SCOTONI, SCUTARI, SERENI, CARRARA SUTOUR, TAORMINA, TEDESCHI, TEMPIA VALENTA, TERRAROLI, TOGNONI, TUCCARI, VENTUROLI, ZUCCHINI

Presentata il 12 marzo 1969

Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana

Presentata alla Presidenza il 21 aprile 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il punto di partenza di un provvedimento legislativo a favore della montagna è l'esame delle condizioni di sottosviluppo per individuarne le cause vicine e lontane, per stabilire se e in che misura la legislazione speciale, nel cui quadro si colloca la fondamentale legge 25 luglio 1952, n. 991, è riuscita ad impedire che il sottosviluppo fosse maggiore.

Ripetere che la montagna si è impoverita nel corso dei secoli può sembrare un luogo comune, data l'evidenza del fenomeno.

Ma, dopo aver denunciato questa situazione, che il censimento generale della popolazione e dell'agricoltura in fase di svolgimento renderà manifesta, attraverso gli scarni, ma significativi dati statistici, occorre subito passare all'esame delle cause, che non sono soltanto quelle dei meccanismi di sviluppo economico del nostro paese negli ultimi lustri.

Fino alle soglie dell'età moderna la montagna realizzava una sua sostanziale unità economica. Nell'arco alpino la popolazione del versante italiano si sentiva forse più legata ai montanari del Vallese, della Savoia o dell'Engadina che non agli abitanti di Milano o di Torino.

La formazione degli Stati nazionali prima, la rivoluzione industriale poi ruppe questa unità, che spesso non era solo economica.

Commerci e traffici che si svolgevano attraverso le nostre vallate furono interrotti e, quasi per ironia della sorte, la costruzione delle grandi strade e delle ferrovie transalpine su direttrici fisse e limitate, finì per mettere in crisi tutto un sistema di comunicazioni intervallive che distribuiva su zone più vaste un certo benessere.

La nascita e lo sviluppo di industrie allo sbocco delle vallate alpine, del Ticino, dell'Olona, dell'Adda a sud, del Reno a nord, accompagnò ed accelerò il processo di impoverimento della montagna alpina.

Il fenomeno è evidentissimo per quanto riguarda la montagna alpina in generale e quella lombarda in particolare, ma presenta aspetti analoghi anche per quella appenninica.

Il degradamento della montagna è quindi correlato alla rottura della sua unità, una unità che riguardava tutti i suoi aspetti di vita, vegetale, animale, e in cui l'uomo trovava il suo posto. Attraverso le poche strade costruite in montagna, scende a valle il legname dei boschi. Quando si costruiscono gli impianti idroelettrici è il momento della spogliazione delle acque, deviate dai loro corsi naturali per essere incanalate, con conseguenze che non furono valutate, non dico dal punto di vista delle conseguenze che ne potevano derivare sotto l'aspetto ecologico, ma neppure da quello dell'agricoltura, che

non poteva perennemente essere quello della granicoltura, portata fino al limite del bosco per effetto del protezionismo prima e della autarchia poi.

L'ultima scoperta della montagna in ordine di tempo, quella del turismo, avvenuta in concomitanza con la nascita dei grandi centri urbani, sembra restituire ad alcune zone della montagna la popolazione scesa nel corso dei decenni precedenti. E per favorire il turismo si cerca di sistemare le strade esistenti, altre se ne approntano, si lottizzano terreni privati e dei demani comunali, si costruisce.

Ma non è la rivincita della montagna povera sulla pianura ricca e prospera. Lo sviluppo economico interessa zone limitate e lascia immutate le condizioni di sottosviluppo delle altre aree.

Inoltre spesso si accompagna con una ulteriore rapina del bene più prezioso, dopo i boschi e le acque: quello del suolo, del territorio. Così avviene una ulteriore scissione dell'unità della montagna, costruita attraverso equilibri esemplari, collaudati nel corso dei secoli.

In questa cornice di avvenimenti che condizionano l'evoluzione della montagna si collocano le vicende dei montanari, stretti intorno alle loro tradizioni e alle loro costumanze, fieri delle autonomie dei loro comuni, costretti a vivere di una agricoltura povera, autarchica, proprio in tempi che conoscono l'apertura di mercati più ampi per le nascenti industrie. E se il particolarismo comunale o frazionale, fondato sui diritti di pascolo o sul godimento di usi civici impediva il dissolvimento delle strutture civili, amministrative o religiose, ne derivava anche il confinamento ai margini della vita nazionale dei montanari.

Non si insisterà abbastanza su questa estraneità degli uomini della montagna alle vicende che pure li riguardavano direttamente. Ne ha parlato uno statista espresso dalla gente della montagna proprio nel suo discorso testamentario nell'aula parlamentare, il compianto senatore Vanoni, con riferimento ad una delle valli più povere della sua provincia, dove allora per scendere a valle esistevano solo sentieri.

Zona limitrofa, condannata ad una condizione subalterna è stata la montagna nell'ultimo secolo, con un'agricoltura in fase di graduale smobilitazione, con un turismo che spesso ha saccheggiano in modo irreparabile il bene più prezioso, cioè il territorio, con strutture amministrative e civili vecchie, inadeguate, che si collegano con quelle che vedono nascere i primi comuni.

Il legislatore che voglia dare un contributo che non sia soltanto di parole o di buone intenzioni deve tener conto di questi problemi, deve proporsi una revisione dei meccanismi di sviluppo dell'economia, nella misura in cui sono alla base dell'impoverimento di una zona tanto importante del territorio nazionale e che interessa 3.971 comuni su un totale di 8 mila cinquanta, con una superficie di ha. 15.671.451 su 30.122.445 e con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti, in base al censimento del 1961. E accanto alla revisione dei meccanismi di sviluppo dell'economia generale del Paese, che parta dalla individuazione delle carenze degli strumenti di intervento, si pone la modifica dell'intero quadro istituzionale della montagna, per rompere gli pseudo-equilibri fondati su strutture amministrative e civili inadeguate per i problemi che stanno davanti alla nostra società.

Molte sono state le critiche a causa del ritardo con cui Parlamento e Governo hanno rimediato al vuoto legislativo creatosi in seguito all'avvenuta scadenza al 31 dicembre 1968 della legge 991, una legge fondamentale perché ha segnato l'inizio di una presa di coscienza dell'importanza dei problemi riguardanti la montagna, sia perché da allora ad oggi è rimasto pressoché fermo l'orientamento per i pubblici interventi nei territori montani, poiché i provvedimenti successivi si sono limitati a rifinanziamenti di singoli articoli.

E tuttavia pare incontestabile che tale ritardo, sempre criticabile per la conseguente mancanza di mezzi finanziari, è servito per far mutare a livello culturale prima e a livello politico e operativo poi una serie di questioni che il legislatore del 1952 non si era posto, proprio perché si muoveva in un quadro diverso.

Innumerevoli sono stati i convegni in cui sono stati dibattuti questi temi, a Cuneo, a Bormio, a Edolo, a Rieti, a Madesimo, a Montefeltro, convegni che hanno visto venire avanti un discorso che va oltre le pure rivendicazioni settoriali e infine il VII Congresso nazionale dell'UNCSEM, svoltosi a Firenze dal 6 all'8 dicembre 1970 con la partecipazione di oltre un migliaio di delegati, rappresentanti oltre 2 mila comuni ed enti associati, conclusosi con l'approvazione di documenti unitari sempre non improntati a principi di rivendicazionismo settoriale o corporativo.

In particolare in queste sedi, in modo molto preciso, è stata prospettata l'esigenza di collegare gli aspetti tradizionali di fondo con quelli della difesa dei valori ambientali, urbanistici e paesistici, complementari alla mon-

tagna in quanto tale e non soltanto come risvolti di una politica di sfruttamento della montagna da parte della città e della pianura.

Inoltre nel 1970 sono sorte le regioni a statuto ordinario, destinate a diventare l'interlocutore naturale dei territori montani in settori non marginali.

Non è stato quindi solo tempo perso quello che è seguito alla scadenza della vecchia legge.

Approssimandosi, con il 30 giugno 1967, la validità dell'ultima proroga della legge n. 991, il Ministro dell'agricoltura costituiva una commissione per lo studio delle riforme della legislazione sulla montagna, allargando le competenze per gli interventi ad altri settori rispetto a quello agricolo.

La commissione, pur nei limiti insiti nella sua stessa costituzione, aveva preparato una ampia relazione e la proposta di una nuova legge.

Il 15 luglio 1967, alla Camera, veniva proposta da parte dell'onorevole Ghio ed altri 76 deputati una mozione che impegnava il Governo alla predisposizione del nuovo testo legislativo. Nello stesso periodo veniva presentata da parte del gruppo parlamentare del PLI una proposta di legge per prorogare i finanziamenti della legge 991, mentre altri gruppi parlamentari rivolgevano richieste di rifinanziamento e di approntamento di nuovi testi con interrogazioni e interpellanze.

Il programma economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, trattò diffusamente il problema della montagna ai paragrafi 145 e 161, nei capitoli dedicati alla difesa e conservazione del suolo e all'assetto territoriale.

Il paragrafo 161, in particolare, dettò precise indicazioni sugli « interventi da attuarsi per la sistemazione definitiva dell'economia montana, considerando la " zona montana " come la minima unità territoriale di programmazione e riconoscendo, nel quadro della programmazione regionale, la comunità montana e il consiglio di valle come organo locale della programmazione decisionale e operativa ».

Con la legge ponte sulla difesa del suolo del 27 luglio 1967, n. 632, veniva autorizzata la spesa di 200 miliardi, di cui 110 miliardi da assegnare al Ministero dell'agricoltura per l'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica.

Nel settembre 1967 il Governo presentava poi il disegno di legge che prorogava al 31 dicembre 1968 dei finanziamenti sulla legge 991. La proroga veniva sancita con legge del 18 gennaio 1968, n. 13, che stanziava 16 miliardi per il 1967 e 14 per il 1968.

Ancora nel dibattito parlamentare svoltosi per l'occasione veniva ribadita la richiesta della legge organica sulla montagna, da inquadrarsi nella programmazione economica nazionale. Sopraggiungeva poi la fine della legislatura e il problema subiva un ulteriore rinvio, ma nel frattempo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formulava con voto n. 102/68 del 3 maggio 1968 alcune osservazioni e proposte sui problemi della montagna, rilevando in particolare che « Dopo 15 anni di funzionamento della legge sulla montagna, che ha avuto il grande merito di supplire alle molte carenze del passato, di portare un immediato sollievo alla popolazione della montagna, di avviare a soluzione molti problemi di sistemazione del suolo, non sembra quindi azzardato affermare e sostenere che l'intera materia vada riesaminata, aggiornandola alla luce della nuova realtà economica e sociale, tenendo anche conto dell'attività legislativa intervenuta nel periodo intercorso e di quella oggi vigente, meritevole certo di essere coordinata nella parte operativa e in quella finanziaria di breve e lungo periodo.

« Si ritiene che in conformità con le indicazioni del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, approvato con legge n. 685 del 27 luglio 1967, il problema della montagna sia da considerare nei suoi aspetti tecnici e socio-economici, con visione integrale ed unitaria nel quadro della politica generale di sviluppo.

« Si considera pertanto superato il concetto che il problema della montagna, investendo prioritariamente, ma non in forma esclusiva, gli interessi del settore agricolo possa essere avviato a soluzione come esclusivo fatto settoriale, così come sancito dai punti 145 e 161 della citata legge.

« Il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane si ritiene fattore essenziale per la valorizzazione della montagna, essendo l'elemento umano alla base di tale valorizzazione.

« Ogni sforzo pertanto dovrà essere compiuto per elevare i redditi delle popolazioni montane mediante: una migliore strutturazione della economia agricola; la creazione di strutture extra-agricole (turistiche, artigianali, industriali); un rapido adeguamento dei servizi assistenziali e previdenziali.

« Speciale cura dovrà essere rivolta alle indispensabili infrastrutture di carattere educativo e formativo delle popolazioni montane e per l'istruzione professionale agricola e non agricola.

« Particolari incentivi dovranno essere rivolti alla promozione di forme associative, specie di quelle cooperative e consortili.

« L'aspetto agricolo del problema montano deve essere considerato non esclusivamente in funzione di sostegno delle attività agricole boschive, silvo-pastorali e zootecniche, ma in connessione con la difesa e conservazione del suolo e con la promozione dello sviluppo economico e sociale della zona interessata.

« Gli aspetti extra-agricoli devono tener conto soprattutto:

a) delle possibilità dello sviluppo turistico;

b) di attività artigianali da promuovere con opportune provvidenze creditizie, specie in favore delle imprese associative, ed a specializzare sulla base delle caratteristiche economico-produttive della zona, promuovendole ed incentivandole con scuole di arte e professionali razionalmente ubicate;

c) di impianti industriali idonei per caratteristiche di dimensione, organizzazione e tecnologia, da inserire opportunamente nell'ambiente, anche tenendo conto della disponibilità della manodopera femminile.

« Il problema delle infrastrutture di interesse generale da realizzare, completare e conservare è di natura tale per cui alla sua soluzione deve provvedere lo Stato, trattandosi di opere di pubblica utilità.

« Tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente, dovranno essere valorizzate le strutture amministrative esistenti e in particolare i Consigli di valle e le comunità montane, quali organi locali della programmazione decisionale ed operativa, rafforzandone la validità ed attualità dei compiti istituzionali, soprattutto in funzione propulsiva e di coordinamento delle iniziative da assumere da parte di altri enti consortili operanti nelle zone montane.

« Nei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica montana si rende necessaria la presenza delle minoranze consortili e delle organizzazioni agricole, anche al fine di potere inserire utilmente tali enti nei Consigli di valle e nelle comunità montane con funzioni consultive.

« Per i consorzi di bacino imbrifero montano, previsti dalla legge n. 959 del 27 dicembre 1953, sarà opportuno definirne meglio i compiti e le funzioni al fine di evitare interferenze con l'attività dei consorzi e degli enti di sviluppo, esercitanti funzioni di bonifica montana, e di assicurarne il neces-

sario coordinamento da parte delle comunità montane e dei Consigli di valle ».

Trascorreva il termine del dicembre 1968 senza che fosse presentato il disegno di legge governativo.

Un avvenimento di rilievo all'inizio del 1969, quando si era aperto il periodo di vuoto legislativo destinato a prolungarsi per quasi due anni, fu costituito dal dibattito svoltosi al Senato a seguito della presentazione di numerose mozioni e interrogazioni di vari esponenti politici, fra cui il senatore Rossi Doria e il senatore Mazzoli.

Tale dibattito portò indubbiamente un contributo fondamentale all'analisi dei problemi e alla formulazione di proposte di tipo istituzionale.

Esso si concluse il 28 gennaio 1969 con la approvazione di un ordine del giorno dei senatori Mazzoli e Rossi Doria che invitava il Governo « a predisporre una nuova legge che affronti in modo organico e con prospettiva di lungo periodo i problemi della montagna e della difesa del suolo, tra loro strettamente interdipendenti » e, nel frattempo, a « proporre con congrui finanziamenti la proroga della legge n. 991 del 25 luglio 1952 e successive modificazioni, scaduta il 31 dicembre 1968 ».

Nei mesi successivi, i noti avvenimenti politici impedivano di fatto l'attuazione di questo ordine del giorno, mentre altri due disegni di legge settoriali venivano presentati ad iniziativa del senatore Scardaccione (n. 598 del 29 marzo 1969) e del senatore Cuzari (n. 712 del 14 giugno 1969).

Sopraggiunta la crisi del primo Governo dell'onorevole Rumor il Ministro dell'agricoltura senatore Valsecchi presentava il disegno di legge n. 1675, del 7 luglio 1969 che sostanzialmente si limitava a rinnovare la legge n. 991, mentre l'UNCHEM a sua volta cercava di trovare una soluzione alla grave situazione legislativa deliberando di far presentare una propria proposta di legge, cosa che avvenne per iniziativa del senatore Mazzoli ed altri, in data 4 luglio 1969.

A metà del 1969 ci si trovava quindi in presenza di un disegno di legge governativo, contestato subito da più parti, di due proposte di legge settoriali (Scardaccione e Cuzari), della proposta Mazzoli, organica e realistica e di una proposta Bianco-Galloni, meno organica delle precedenti, ma ricca di spunti interessanti.

Nel mese di novembre la situazione si sbloccava nella Commissione agricoltura della Camera, con l'inizio dell'esame del disegno di

legge del Governo, unitamente alle altre proposte di legge, dopo di che, il 3 dicembre, dopo la relazione del correlatore onorevole Ceruti e la discussione generale si deliberava di costituire un comitato ristretto per la formulazione di un nuovo testo che tenesse conto delle proposte all'esame della Camera e del disegno di legge presentato al Senato dal senatore Mazzoli ed altri.

Il comitato ristretto, era composto dai colleghi onorevoli Truzzi, presidente, Averardi, Bignardi, Ceruti, Ciaffi, Granzotto, Lizzero, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Scutari, Sponziello, Terraroli e dal sottoscritto relatore.

Nel giugno 1970, non avendo ultimato i lavori il comitato ristretto e allo scopo di non tardare ulteriormente i finanziamenti alla montagna, anche per il completamento di opere pubbliche in corso, il sottoscritto, unitamente ai colleghi Ceruti, Mengozzi e Nicolazzi presentava una proposta di legge (n. 2626) per utilizzare il fondo di 64 miliardi disponibile sul bilancio del Ministero dell'agricoltura per gli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Dopo l'interruzione dei lavori parlamentari per la crisi di Governo, nell'ottobre 1970, il Senato in sede di approvazione del « decreto » inseriva il finanziamento di 64 miliardi, sopra indicato, destinando 2 miliardi alla costituzione ed all'attività delle comunità montane. Decaduto tale decreto, il finanziamento predetto è stato poi compreso nel nuovo decreto approvato dal Governo il 26 ottobre 1970 e ratificato dal Parlamento con legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Per la montagna sono quindi disponibili fondi a tutto il corrente esercizio 1971, ed il Ministero ha già provveduto agli impegni di spesa relativi.

Nel corso di dodici sedute il Comitato ristretto ha elaborato il presente testo, approvato dalla Commissione, in data 6 aprile 1971, dopo l'ampia discussione svoltasi nelle sedute del 17, 18 e 31 marzo, presente per il Governo il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste senatore Venturi.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenta il punto di arrivo e delle possibili convergenze in seno al Comitato ristretto, dopo che la Commissione unanime aveva ritenuto che fosse opportuno unificare le varie proposte di legge di iniziativa parlamentare e il disegno di legge del Governo, in quanto nessuno di questi testi poteva essere preso come punto di partenza per una successiva elaborazione, se si eccettua il disegno di legge Mazzoli, presentato all'altro ramo del Parlamento.

La nuova formulazione ha tenuto anche conto dei vari orientamenti emersi in seno al Comitato ristretto o espressi nelle varie proposte di legge e su di esso nella sostanza si è delineata una convergenza su alcuni punti fondamentali, che hanno trovato conferma nella discussione fatta in Commissione, mentre i dissensi registrati non sono apparsi tali da impedire una sollecita approvazione, nell'interesse della montagna e dei suoi abitanti.

Non credo che il rifiuto a discutere in sede deliberante la legge in Commissione a causa del mancato assenso dei colleghi del gruppo liberale e missino sia da attribuire a opposizione preconcepita. Penso piuttosto che essi abbiano voluto sottolinearne l'importanza e riservarne a questo titolo la discussione a una sede più solenne, del che tutti possiamo compiacerci, a patto, naturalmente, che l'approvazione definitiva non abbia a tardare.

Faccio questa sottolineatura anche se una sollecita approvazione potrebbe sembrare oggi meno necessaria, dopo che la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha rifinanziato alcuni articoli della vecchia legge n. 991 per 64 miliardi.

Tuttavia sento il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che un nuovo ritardo potrebbe ritrovare la montagna nella situazione di carenza legislativa che già ha conosciuto dal 31 dicembre 1968 alla fine del 1970, e che certamente non ha aiutato la montagna e i suoi abitanti.

Prima di illustrare il nuovo testo analizzerò il disegno di legge governativo e le altre proposte, anche perché siano chiare le ragioni di principio o di opportunità che ci hanno spinto a redigere il nuovo articolato.

Cominciamo dal discorso delle finalità che si sono proposti i presentatori delle diverse proposte di legge, proprio perché l'analisi degli scopi non è irrilevante al fine di individuare la volontà.

Il disegno di legge n. 1675 è sostanzialmente rivolto a rifinanziare la legge n. 991, con qualche modifica del tutto marginale.

Sulla vecchia legge n. 991 sono stati sparsi fiumi di inchiostro per elogiarla e per criticarla, anche sulla base di un'esperienza quasi ventennale.

Un giudizio meditato ci potrebbe trovare concordi nel dire che nel giro di un ventennio i bisogni delle popolazioni montane richiedono strumenti di intervento ben diversi e che l'esperienza ha messo in evidenza alcuni difetti assai gravi che devono essere corretti. Essi sono la dispersione degli interventi, il mancato controllo dei loro risultati e la scar-

sa o inesistente partecipazione alle scelte da parte delle popolazioni interessate.

A queste considerazioni va poi aggiunto il paragrafo 161 della legge n. 685, già citato, che stabiliva alcuni principi e indicava in particolare nella comunità montana lo strumento base per dare indirizzi unitari agli interventi e per consentire una attiva partecipazione alle popolazioni.

La proposta di legge Longo, assai più apprezzabile nella relazione che nell'articolo, improntato a schematismi di tipo illuministico, ha comunque il merito di porre il problema dell'istituzione di strumenti decentrati e con vasti poteri.

Anche la proposta Galloni muove critiche alla 991 e pone il problema delle zone e delle comunità come principio di scelte, concetto che viene sviluppato in modo che non esiterei a definire esemplare nel disegno di legge Mazzoli.

Un secondo problema che abbiamo discusso lungamente, sia nel Comitato ristretto che in Commissione è stato quello dei destinatari degli interventi, intendo dire le persone, fisiche o giuridiche, destinate ad approfittare direttamente degli interventi stessi.

Il disegno di legge 1675 è sostanzialmente una legge finanziaria, che fornisce un elenco dei destinatari, lasciando alle autorità centrali ogni e qualsiasi potere di scelta.

Nel testo che sottoponiamo all'esame del Parlamento prevediamo la regionalizzazione della spesa e poi la creazione obbligatoria delle comunità, le quali diventano destinatarie degli interventi, sulla base di piani di sviluppo pluriennali e di piani annuali di intervento.

È questa la parte della legge che ha un contenuto chiaramente innovatore, su cui torneremo più avanti.

Un problema lungamente dibattuto in questi anni è stato quello della definizione del territorio montano, non tanto dal punto di vista tecnico quanto per individuare con chiarezza l'area degli interventi.

Il disegno di legge n. 1675 parte dal presupposto che i territori montani sono quelli già indicati come tali ai sensi della legge n. 991, articolo 1.

Uguali concetti sono contenuti nella proposta Mazzoli-UNCHEM, con in più l'attribuzione alle regioni di classificare in zone omogenee i territori montani inclusi nei comprensori di bonifica e un richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 1956, di pura applicazione della legge n. 991, per la verità assai generico.

La proposta Longo considera montani tutti i territori al di sopra di limiti altimetrici stabiliti e attribuisce alle regioni il potere di classificare altri territori.

Eliminando i consorzi di bonifica elimina anche i comprensori, pur confermando quelli già fissati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 987.

La proposta Bianco pone il problema delle zone omogenee, rinviando però alle delimitazioni da prendersi ai sensi del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 987.

Il testo che presentiamo alla discussione della Camera si avvicina a quello Mazzoli, con un più coerente richiamo al concetto di omogeneità che coinvolge gli aspetti urbanistico-comprensoriali, mentre in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 987 esso discendeva solo da aspetti fisici ed economico-sociali.

In più stabiliamo il principio che i comprensori di bonifica già eseguiti ai sensi del richiamato articolo 12 dovranno essere riadattati e corretti in base a criteri di unità territoriale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Un altro problema che abbiamo lungamente dibattuto è stato quello dei poteri degli enti locali territoriali, delle regioni, dei consorzi di bonifica e dell'istituzione e dei poteri delle comunità montane.

Già il legislatore del 1952 era consapevole del fatto che a livello delle singole aziende agricole era impossibile risolvere i problemi dell'agricoltura delle zone di montagna, per cui si indicava nell'organizzazione consortile lo strumento per perseguire fini di carattere più generale. Del pari si riconosceva che i comuni potevano non essere in grado di portare avanti isolatamente i problemi dello sviluppo economico e civile dei loro territori. E qui si profilava ancora la propensione verso i consorzi di bonifica visti come strumenti capaci di sviluppare una politica più organica e meno dispersiva, mentre iniziava il discorso delle comunità e dei consigli di valle. Non a caso qualche anno più tardi, dovendo dare applicazione alla legge istitutiva dei sovracanonici idroelettrici si indicava nella costituzione di consorzi di comuni lo strumento indispensabile per portare avanti una politica unitaria per la montagna.

Senonché questo discorso, valido concettualmente, aveva il grave e oggi imperdonabile difetto di non assicurare la partecipazione democratica dei partecipanti all'organiz-

zazione consortile, che presupponeva un sistema di garanzie per le minoranze, nel senso indicato dal voto n. 102/68 del 3 maggio 1968 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nel disegno di legge n. 1675 si riconosce molto genericamente una funzione agli enti locali, destinatari di finanziamenti per l'esecuzione di opere di bonifica, iscritti però insieme ai consorzi di bonifica, agli istituti di credito e agli enti di previdenza.

Diversamente nel testo Mazzoli si pone l'accento sulla comunità montana e così pure nelle altre proposte di legge, con diversità di compiti e di procedure, anche perché le regioni a statuto ordinario ancora non c'erano.

Il discorso sugli enti locali ha richiamato poi quello sulla provincia e sui consorzi di bonifica. Essi sono stati oggetto di molte critiche, giuste e meno giuste, ma tutte incentrate sul fatto che essi hanno finito per assumere poteri superiori a quelli che legittimamente potrebbero, sotto determinati aspetti, essere loro riconosciuti.

Il disegno di legge n. 1675 è favorevole ai consorzi, che sono i destinatari degli interventi fondiari generali, che sono sottratti a indirizzi di programmazione locale e nazionale. Diverso è il punto di vista del testo Mazzoli, anche se finisce per ammetterli a pari grado con i comuni o le provincie nelle comunità.

Totale è l'eliminazione nella proposta Longo, mentre nella proposta Bianco è attribuita alla comunità la programmazione e ai consorzi la progettazione tecnica insieme all'esecuzione e alla manutenzione delle opere.

Nel testo che sottoponiamo al Parlamento ci accostiamo alla proposta Bianco, salvando cioè la competenza e l'efficienza acquisita, talvolta, dei consorzi di bonifica, non senza però sottolineare alcune questioni.

Se è giusto dare rilievo ai proprietari del suolo che in montagna sono sempre i contadini coltivatori, i quali hanno diritto di far valere i loro interessi occorre però aggiungere che la polverizzazione e la frammentazione della proprietà fondiaria, quale risulta dai dati dell'INEA, rende piuttosto difficile il funzionamento di una organizzazione consortile vera e propria e che può essere consigliabile attribuire i poteri e le funzioni attualmente esercitati dai consorzi di bonifica alle comunità montane.

E tuttavia tenuto conto che esistono situazioni assai diversificate nel paese appare utile consentire la coesistenza dei consorzi con le comunità.

È chiaro però, e in Commissione il consenso su questa impostazione è stato generale, che i poteri di programmazione, di scelte e di intervento devono essere riservati alle comunità, articolate democraticamente, sottese a territori omogenei da individuarsi da parte della regione, sulla base di criteri e di parametri che salvaguardino gli aspetti geografici, economici, sociali e urbanistici.

L'importanza della presente legge, al di là della modestia degli stanziamenti che la Commissione unanime ha giudicato per altro inadeguati, sta proprio nell'aver delineato il ruolo e la funzione della comunità montana, modificando l'assetto istituzionale della montagna, creando un interlocutore valido all'istituto regionale, individuando uno strumento idoneo per una politica organica di sviluppo unitario dei territori montani.

Essenziale sotto questo aspetto è la sua articolazione democratica, fondata sulla partecipazione dei comuni con la presenza delle minoranze sia nella formazione dell'assemblea che degli organi esecutivi. Solo a queste condizioni si può infatti indicare una prospettiva che potrà portare alla nascita di un nuovo ente locale, capace di sostituirsi ai singoli comuni in fondamentali compiti. Nessuno è disposto a barattare in nome dell'efficienza di servizi il patrimonio democratico formatosi nei piccoli comuni montani attraverso i secoli, nessuno vuole, in nome di esigenze tecnocratiche, che venga meno la partecipazione democratica che nei piccoli comuni è assai viva. Il discorso in Commissione è stato unanime. Non dobbiamo dimenticare la grande lezione di Carlo Cattaneo. Ma del pari ci si deve rendere conto che è pura finzione o ipocrisia ritenere che comuni con poche centinaia di abitanti possano risolvere i problemi di oggi e di domani. La nascita delle regioni ha acceso molte speranze. Le popolazioni montane sperano più delle altre, proprio perché un rapporto diverso fra montagna e pianura in un ambito regionale può trovare la cornice più adatta, ma occorre che la regione abbia un interlocutore e questo dovrà essere la comunità.

Le finalità della legge.

Il richiamo all'articolo 44 della Carta costituzionale, contenuto nel primo articolo della legge costituisce la premessa alle finalità della legge, indicate chiaramente all'articolo 1.

L'economia delle zone montane oggi non è limitata al settore agricolo ma è l'insieme di molti settori produttivi, dalla industria, al-

l'artigianato, al turismo, ai servizi. La valorizzazione dell'uomo-montanaro e della sua multiforme attività costituisce un punto di partenza essenziale, e la Comunità montana rappresenta lo strumento organizzativo per dare forma concreta alla partecipazione dell'abitante della montagna alla programmazione dello sviluppo economico del proprio territorio.

L'articolo 2 indica la realizzazione degli interventi attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi ed attuarsi dalle Comunità montane, come stabilisce il paragrafo 161 del programma economico nazionale, e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

La suddivisione della montagna in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico, sociale ed urbanistico è indicata nell'articolo 3 tenendo ferme le classificazioni in atto dei territori montani.

Tale suddivisione, in parte effettuata dalle commissioni censuarie provinciali in base al disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e che ha preceduto la costituzione delle Comunità montane, sarà da rivedere e completare in sede di programmazione regionale che è previsto si debba articolare attraverso i comprensori. Per la montagna il comprensorio sarà rappresentato dalla « zona » montana.

Classificate le zone montane con legge regionale il Governo provvederà alla formulazione della « carta della montagna » in corografia scala 1:500.000 e tale carta sarà valida ad ogni effetto di legge.

Lo stesso articolo prevede la revisione della classificazione dei comprensori di bonifica montana provvedendo a declassare a comprensori di bonifica integrale alcuni territori che non presentino i requisiti richiesti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ed a classificare invece in comprensori di bonifica montana quei territori che presentano le condizioni di degradamento fisico e grave dissesto economico.

È stabilita una norma per consentire che nei territori declassificati siano completate le opere pubbliche di bonifica in corso.

L'articolo 4 stabilisce la costituzione della Comunità montana in ciascuna delle zone classificate. Della comunità faranno parte i comuni montani in tutto o in parte compresi nella zona, l'amministrazione provinciale (eccezion fatta per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza legislativa in materia), e i consorzi di bonifica montana. Gli statuti delle Comunità potranno prevedere la partecipazione di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo dell'economia mon-

tana. Attualmente fanno parte delle Comunità montane, in qualche caso, oltre alle amministrazioni provinciali, le camere di commercio e gli enti provinciali del turismo.

I consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per l'amministrazione del sovraccanone versato dalle aziende idroelettriche (in base alla potenza nominale media dell'impianto) potranno, ove il loro perimetro coincida con la zona montana, assumere le funzioni di comunità montana adeguando il proprio statuto.

Le norme per la formulazione degli statuti, indicano solo alcuni canoni fondamentali, lasciando ad ogni comunità di stabilire norme particolari in relazione alle peculiari caratteristiche di ciascuna zona.

Lo stesso articolo stabilisce la estensione del contributo del 75 per cento dello Stato (previsto per i consorzi forestali e le aziende speciali) sulle spese di funzionamento della Comunità limitatamente al personale amministrativo, di segreteria e tecnico per la sorveglianza delle opere di bonifica (ove la Comunità eserciti tali funzioni). Il restante onere per il funzionamento della Comunità sarà a carico, come già avviene, dei comuni ed enti consorziati.

Il contributo del 75 per cento dello Stato viene stabilito anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

L'articolo 5, dopo la individuazione delle zone montane e la costituzione delle Comunità montane di cui ai precedenti articoli, fissa le modalità per la elaborazione ed approvazione del piano di sviluppo zonale.

Tale piano, elaborato sentendo il parere dei consigli comunali, redatto per un quinquennio, ma nella prospettiva di un decennio, dovrà indicare le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, prevedendo il tipo e la misura degli interventi e degli incentivi atti a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona.

Si fissano termini precisi per la approvazione del piano e il finanziamento degli stralci annuali, in modo che la Comunità montana abbia assegnato il contributo statale entro il mese di settembre e provveda conseguentemente alla redazione del proprio bilancio preventivo annuale.

Una relazione annuale della Comunità montana, redatta all'atto dell'approvazione del conto consuntivo, favorirà la conoscenza da parte dell'ente regione dello stato di attua-

zione del piano zonale e delle necessarie eventuali modifiche.

Il riparto annuale, da parte del Ministero, di un fondo globale per il piano di sviluppo consentirà alle singole Comunità di richiedere la destinazione di fondi ad uno o più settori di interventi diretti o di incentivazione, in relazione alla caratteristica della zona. In ipotesi, una Comunità potrebbe prevedere per un anno o più di destinare tutti i fondi disponibili ad un solo settore, ad esempio quello turistico, concentrando gli interventi ed evitando dispersioni, come invece facilmente avveniva finora destinando preventivamente i finanziamenti ripartiti sulle singole voci di intervento.

Altre norme sono stabilite per consentire che l'esame dei piani di sviluppo avvenga sentendo il parere di una commissione nella quale siano rappresentati gli enti interessati.

L'articolo 6 detta norme per la attuazione del piano di sviluppo, affidata alla Comunità montana cui resta il compito di predisporre e coordinare i programmi di intervento.

La comunità potrà delegare ad altri enti di volta in volta le realizzazioni di singole opere.

Allo stato attuale 18 comunità montane su 103 hanno assunto le funzioni di consorzio di bonifica montana, evitando la costituzione del consorzio dei proprietari interessati, e ciò per il fatto che le opere da eseguirsi sono in grande prevalenza opere pubbliche, a totale carico dello Stato. Consorzi d'opera vengono invece costituiti ogni qualvolta si rende necessaria la partecipazione finanziaria dei privati per l'attuazione delle opere, specie di miglioramento fondiario.

In altre zone montane operano invece i consorzi di bonifica montana appositamente costituiti o altri enti che tali funzioni hanno assunto in forza dell'articolo 30 della legge n. 991. I consorzi di bonifica montana costituiti d'ufficio sono 33 cui si aggiungono sette consorzi costituiti volontariamente. Altri 84 enti hanno invece riconosciuta l'idoneità a svolgere le funzioni di bonifica montana: 40 consorzi di bonifica integrale, 7 enti di sviluppo, 11 aziende speciali per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni, 8 consorzi BIM, oltre a 18 comunità montane.

È opportuno ribadire in questa sede come le indicazioni del CNEI nel ricordato documento sulla montagna affermino la necessità che « nei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica montana si rende necessaria la presenza delle minoranze consortili

e delle organizzazioni agricole anche al fine di poter inserire utilmente tali enti nelle comunità montane con funzioni consultive ». Troppi consorzi di bonifica montana sono ancora retti da commissari ministeriali e per tali consorzi si rende necessaria e urgente la regolare elezione degli organi amministrativi, in modo che gli operatori agricoli interessati e gli stessi comuni possano partecipare attivamente alla gestione del consorzio.

Mentre qualche comprensorio di bonifica montana coincide con la « zona montana » nei casi in cui le funzioni di bonifica sono assunte dagli enti di sviluppo, o dai consorzi di bonifica integrale, il territorio è molto più esteso e comprende anche territori di province finitime. Per assicurare il coordinamento dell'attività di questi enti con la comunità montana è stabilito che tali enti facciano parte della stessa comunità.

Non è peraltro da escludere la costituzione di consorzi di bonifica montana, specie se volontari, laddove le condizioni dell'agricoltura rendano necessaria la partecipazione attiva della proprietà fondiaria alla programmazione ed attuazione delle opere di bonifica.

Questa pluralità di enti operanti nel settore della bonifica montana si giustifica con i tempi diversi in cui sono stati classificati i comprensori di bonifica montana e con la esistente rete di consorzi di bonifica integrale, specie nelle regioni meridionali. L'orientamento attuale sostenuto dall'UNCHEM e condiviso dal Ministero, nei casi di nuove classifiche di comprensori di bonifica montana, è per affidare alle comunità montane le funzioni di bonifica montana, poiché nei territori ancora da classificare in comprensorio di bonifica montana, specie nel nord Italia, operano da tempo le comunità montane e sono state le stesse comunità a proporre la classifica del comprensorio.

La conservazione della pluralità degli enti operanti in montagna è un fatto positivo poiché consente di utilizzare esperienze di tecnici e strutture amministrative e tecniche di alto valore, fermo restando che la competenza programmatica, nella predisposizione dei programmi e degli interventi, sia affidata alla comunità montana.

Un discorso a parte meritano i consorzi dei BIM che sono 68. Nati a seguito della legge istitutiva dei sovracanoni, come consorzi provinciali dei comuni compresi nel perimetro del BIM, detti consorzi amministrano complessivamente un importo annuo di circa 4 miliardi mentre l'importo di circa 1 miliardo di sovracanoni viene versato di-

rettamente ai comuni che non sono riuniti in consorzio.

È in corso una revisione delle delimitazioni dei BIM a seguito di sentenze negative della Corte di cassazione. Oltre venti comprensori BIM sono stati riclassificati ed è in atto la riclassifica di altri comprensori.

I consorzi BIM devono predisporre un piano annuale di investimenti del fondo comune dei sovracani da impiegare « per il progresso economico e sociale delle popolazioni » con esclusione delle opere di bonifica di competenza dello Stato.

Da quanto risulta dalle relazioni sull'attività dei predetti consorzi, associati alla FEDERBIM e all'UNCEM, molti di essi hanno impiegato i fondi per iniziative promozionali per lo sviluppo di industrie ed altre attività economiche, per la realizzazione di opere infrastrutturali di viabilità ed igieniche, per interventi per il turismo e l'istruzione professionale, ecc. mentre in qualche caso i consorzi si sono limitati, di fatto, a suddividere il sovracane tra i comuni interessati, venendo meno alle finalità stabilite dalla legge.

Non v'è dubbio che, ferma restando l'autonomia dei consorzi BIM, sulla base della ricordata legge n. 959, i programmi di intervento degli stessi consorzi debbano essere coordinati con i programmi delle comunità montane e gli stessi consorzi BIM, nei casi in cui non assumano le funzioni di comunità montana, possano farne parte, come avviene per i consorzi di bonifica montana e gli altri enti pubblici.

Questo è stabilito dall'articolo 6, che tiene conto del voto del CNEL, del 3 maggio 1968, il quale a proposito dei Consorzi BIM afferma che « sarà opportuno definirne meglio i compiti e le funzioni al fine di evitare interferenze con l'attività dei consorzi di bonifica e degli enti di sviluppo esercitanti funzioni di bonifica montana, e di assicurarne il necessario coordinamento da parte delle comunità montane ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce che la Comunità montana possa assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgere con i propri organi statutori.

Questa norma tende ad allargare il campo di azione delle Comunità sulla base anche dell'esperienza finora realizzata da alcune comunità montane per la manutenzione delle strade comunali ed intercomunali; il servizio di raccolta ed incenerimento dei rifiuti solidi urbani; la gestione dei servizi di trasporto per gli alunni della scuola d'obbligo; la gestione

dei convitti alpini; la gestione di un ufficio tecnico-consortile; la gestione del servizio sociale di valle; l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni.

Queste funzioni, finora svolte sul piano facoltativo e in taluni casi in via sperimentale, potranno divenire funzioni ordinarie delle comunità montane nei casi in cui i comuni aderenti lo deliberino, semplificando le procedure per la gestione in consorzio di questi servizi (ferma restando la contabilità speciale nel bilancio della comunità), ma esercitandola con gli stessi organi della Comunità (Consiglio, Giunta, Presidente) evitando doppiioni inutili e superando così le difficoltà per i piccoli comuni montani di gestire determinati servizi pubblici.

L'articolo 7 prevede che la Comunità montana possa redigere per la propria zona il piano regolatore intercomunale previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. È una norma che intende favorire l'attuazione dei piani urbanistici in territori che in molti casi non dispongono nemmeno del piano di fabbricazione e del regolamento edilizio aggiornato.

Determinate garanzie potrebbero essere stabilite per fissare una maggioranza qualificata del consiglio della comunità per deliberare la redazione del piano intercomunale, mentre nei casi in cui non tutto il territorio del comune sia classificato montano, e perciò compreso nella zona montana in cui opera la Comunità, si potrà stabilire che il piano debba interessare l'intero territorio amministrativo dei comuni consorziati, salvo i casi particolari nei quali il territorio di un comune venga a ricadere nell'ambito di un'altra zona, distinta da quella in cui è costituita la Comunità montana.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono modifiche a vecchie norme della legge 991 in materia di pubblica utilità delle opere e di demanio forestale degli enti locali.

L'articolo 10 riguarda gli incendi boschivi, materia per la quale sono affidate competenze al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 11 prevede che l'azienda di Stato per le foreste demaniali possa acquistare terreni per la formazione di riserve naturali.

L'articolo 12 riguarda le agevolazioni fiscali e riprende le norme della legge 991 e della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successiva proroga. Tali norme dovranno essere riviste in sede di applicazione della riforma tributaria.

L'articolo 13 riprende, migliorandole, norme contenute in altre leggi relativamente alle comunioni familiari.

L'articolo 14 fissa l'autorizzazione di spesa relativa al triennio 1972-74 in 116 miliardi e stabilisce la destinazione dell'importo di 62 miliardi al fondo globale per l'attuazione dei piani di sviluppo zonali e di 35 miliardi per il finanziamento delle opere pubbliche di bonifica montana, la cui competenza resta al Ministero dell'agricoltura in attesa della legge cornice sulle competenze regionali in materia di agricoltura e bonifica.

Altri fondi sono previsti per la redazione della carta della montagna e preventiva suddivisione zonale nonché per il funzionamento delle commissioni consultive per l'approvazione dei piani di sviluppo in sede regionale.

Un fondo di 7 miliardi è destinato a contributi alle comunità montane e ai consorzi di bonifica montana sulle spese di gestione, mentre 3 miliardi sono destinati per la redazione dei piani di sviluppo. Il riparto di tali fondi dovrà essere fatto predisponendo dei parametri che tengano conto della estensione territoriale delle singole zone e quindi degli oneri gravanti sulle Comunità montane ivi costituite.

Un fondo di 4 miliardi è previsto per le attività di prevenzione degli incendi boschivi.

La ripartizione della spesa (articolo 15) sarà fatta anche alle regioni a statuto speciale le quali annualmente dovranno comunicare — come faranno le altre regioni (articolo 5) — gli impegni assunti e gli interventi predisposti.

Infine, la norma transitoria (articolo 16) stabilisce che entro sei mesi dall'approvazione della legge si dovranno adeguare gli statuti da parte delle Comunità montane o consigli di valle già costituiti e da parte dei consorzi BIM che assumessero funzioni di comunità montana.

Vengono aboliti alcuni articoli di altre leggi in contrasto o superati dalle nuove norme e si delega il Governo a riunire entro due anni in testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

Conclusioni.

Questa proposta di legge non intende risolvere tutti i problemi della montagna italiana: vuole costituire lo strumento operativo perché gli enti locali, in particolare i comuni, attraverso la Comunità montana determinino una autentica partecipazione popolare alla rinascita della montagna, valorizzando l'uomo che in montagna vive per tutto l'anno.

I cittadini che utilizzano la montagna per le ferie estive e lo sport invernale difficilmente si possono rendere conto della necessità che la montagna sia popolata per tutto l'anno. La manutenzione delle opere pubbliche eseguite in montagna, come la cura delle strade, dei sentieri, delle briglie non può essere affidata che all'uomo. È l'aspetto sociale più importante da considerare, riconoscendo, come è detto all'articolo 2 la funzione di « servizio » che le popolazioni delle zone montane svolgono a presidio del territorio, in condizioni di notevole perdurante disagio, aggravato dalla sperequazione esistente con le altre zone del paese.

I montanari hanno dimostrato di sapersi ben amministrare. Le plurisecolari magnifiche comunità del Cadore e di Fiemme e le più recenti comunità montane e consigli di valle costituiti nel dopoguerra hanno dimostrato, anche in carenza di mezzi finanziari, una volontà di collaborazione e di rinnovamento che può essere additata ad esempio.

Questa legge offrirà strumenti più completi e meglio rispondenti per affrontare, nel quadro generale della programmazione dello sviluppo economico e sociale dell'intero paese, i problemi specifici della montagna, senza farne un settore a parte, ma inserendola attivamente nel contesto nazionale.

In questa visione il fondo stanziato è veramente modesto. Si tratta di circa 40 miliardi all'anno. Rivalutando i 15 miliardi mediamente spesi in questi ultimi anni per la legge sulla montagna si dovrebbero stanziare almeno 80 miliardi all'anno, come indicato anche dal corelatore onorevole Ceruti nella seduta della Commissione agricoltura del 12 novembre 1969. Il Governo ha dichiarato di non avere altri fondi disponibili e non è stato possibile, come invece si doveva, reperire fondi da altri dicasteri e non solo dall'agricoltura. È aperto questo problema che dovrà necessariamente essere risolto con i provvedimenti connessi alla programmazione economica, nazionale e regionale.

Resta da affrontare con legge organica il grave e importante tema della difesa del suolo e regolazione delle acque. È da augurarsi che gli studi compiuti dalla commissione De Marchi e quelli in atto da tempo dalla commissione per la riforma del testo unico sulle acque ed impianti elettrici portino al più presto alla formulazione di provvedimenti la cui importanza ed urgenza è a tutti ben nota.

DELLA BRIOTTA. *Relatore.*

**TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****Nuove norme
per lo sviluppo della montagna.****TITOLO PRIMO.****ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA****ART. 1.
(Finalità)**

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, soprattutto attraverso la comunità montana, allo studio e all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione della attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

**ART. 2.
(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento)**

La presente legge si propone:

1) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

ART. 3.

(Suddivisione delle zone montane - Revisione dei comprensori di bonifica montana - Carta della montagna).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i territori montani di cui sopra saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico-sociale ed urbanistico-comprensoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni dei comprensori di bonifica montana già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette in base a criteri di unità territoriale e di omogeneità geografica, economica e sociale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano la elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Per l'attuazione di quanto sopra le regioni dovranno sentire i rappresentanti della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM), delle amministrazioni provinciali, dei Consigli di valle o Comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di bacini imbriferi montani esistenti in ciascuna regione.

Il Governo è delegato ad emanare, sulla base delle suddivisioni zionali approvate con legge regionale, la « Carta della montagna » con corografia nella scala di 1:500.000. La « Carta della montagna » italiana sarà costituita dalla corografia suddetta, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale, e sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

ART. 4.

(Comunità montane).

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali, escluse le province autonome di Trento e Bolzano. e ove esistono i consorzi di bonifica

montana ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 3 della presente legge, è costituita la Comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi dei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono assumere le funzioni di Comunità montana quando i loro territori coincidano. Gli statuti di tali consorzi dovranno essere adeguati alle norme della presente legge.

Gli statuti formulati dal consiglio entro 90 giorni dalla costituzione della Comunità, dovranno prevedere:

- 1) gli scopi della Comunità;
- 2) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità: consiglio, giunta esecutiva, presidente, collegio dei revisori dei conti;

3) il contributo finanziario degli enti consorziati e ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alle vigenti leggi.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione alla Comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo della economia montana. Il presidente della Comunità deve essere tuttavia scelto tra i rappresentanti degli enti locali territoriali.

Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente.

La giunta esecutiva è costituita: dal presidente, da un vicepresidente e da altri cinque o sette o nove o undici membri eletti dal consiglio nel proprio seno.

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene, con votazioni separate, per schede e a maggioranza assoluta dei voti. Per i restanti membri della giunta, ogni consigliere indica sulla scheda i nomi di tre o cinque o sei o otto candidati a seconda che i membri da eleggere siano rispettivamente cinque o sette o nove o undici. Risultano eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno gli enti consorziati secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991,

oltre che agli enti in esso indicati è concesso alle Comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

ART. 5.

*(Piani di sviluppo economico-sociale -
Competenze per l'attuazione della legge).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predisporrà un piano quinquennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Nella elaborazione del piano la Comunità deve sentire il parere dei consigli comunali.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche dei piani urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà prevedere il tipo e la misura degli interventi e degli incentivi, a favore di operatori pubblici e privati, idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona verrà approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige.

Per l'esame dei piani zionali di cui sopra i predetti organi sentiranno il parere di una commissione costituita con una adeguata rappresentanza delle Comunità montane, degli altri enti operanti nelle zone montane interessate e dell'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCHEM).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le regioni sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate il fondo globale di cui all'articolo 14 destinato alla realizzazione dei piani di sviluppo zionali.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annual-

mente provvederanno a finanziare programmi annuali che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio e quindi dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

ART. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale).

La realizzazione delle opere previste nel piano generale di sviluppo e nei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone e coordina i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

ART. 7.

(Piani regolatori intercomunali).

In deroga alle norme di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, la Comunità montana può essere incaricata, su sua richiesta, di redigere per il territorio della propria zona il piano regolatore intercomunale.

ART. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune).

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei

piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, la urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dal piano generale di bonifica ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti e indifferibili, con provvedimento del presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti ».

TITOLO SECONDO.

DEMANIO FORESTALE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 9.

*(Demanio forestale degli enti locali
e di istituti diversi).*

I comuni, le province ed i loro consorzi, nonché le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro il limite delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte pro-

vinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

ART. 10.

(Incendi boschivi).

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere, l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 11.

(Riserve naturali).

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale la azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostituire.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI VARIE
E NORME FINANZIARIE

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo o cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

ART. 13.

(Comunioni familiari).

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale nei territori di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agrosilvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

ART. 14.

(Autorizzazione di spesa).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa per il fondo globale di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 2 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste dall'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 7 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (Comunità montane ed altri enti) in ragione di lire 2 miliardi per l'esercizio 1972, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1973 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974;

3) lire 3 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 5 (redazione dei piani di sviluppo);

4) lire 62 miliardi per il fondo globale per l'attuazione dei piani di sviluppo, di cui 16 miliardi per l'esercizio 1972, 23 miliardi per l'esercizio 1973 e 23 miliardi per l'esercizio 1974;

5) lire 4 miliardi per le attività previste all'articolo 10 (incendi boschivi) di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1,5 miliardi per l'esercizio 1973 e 1,5 miliardi per l'esercizio 1974;

6) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche e di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1,5 miliardi sarà

destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

7) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio 1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974, per gli interventi di cui all'articolo 11 (riserve naturali);

8) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.

ART. 15.

(Ripartizione della spesa).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige, cui i ministri per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste, per la rispettiva competenza, assegneranno annualmente una quota-parte degli stanziamenti avuto riguardo alla superficie, alla popolazione e al reddito degli enti su indicati.

A tal fine le regioni devono comunicare annualmente ai ministri predetti la situazione degli impegni assunti, per ciascun settore e categoria di aziende, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi o concorsi concessi.

TITOLO QUARTO.

NORME TRANSITORIE

ART. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o i consigli di valle già costituiti ed i consorzi dei bacini imbriferi montani che assumessero la funzione di Comunità montana modificheranno i propri statuti per adeguarli alle norme della presente legge. L'approvazione di tali modifiche dovrà avvenire, anche in deroga alle norme statutarie, da parte dell'organo deliberante di tali enti, presenti la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto e a maggioranza semplice. Le modifiche pre-

dette saranno ratificate dagli organi di controllo.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, relativi alla classifica dei territori montani, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o di altra legge in contrasto con la presente.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1685

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI A FAVORE
DEI TERRITORI MONTANI

ART. 1.

(Territori montani e comprensori di bonifica montana - Riassetto dei comprensori di bonifica montana - Carta della montagna).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i comprensori di bonifica montana, classificati o riclassificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sottoposti a revisione d'ufficio secondo le disposizioni seguenti.

Alla revisione, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà mediante:

a) classificazione in comprensori di bonifica integrale, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sempre che ne abbiano le caratteristiche, dei territori inclusi nei comprensori di bonifica montana che non presentano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, salvo che trattisi di zone intercluse nell'ambito dei singoli comprensori;

b) classificazione in comprensori di bonifica montana di quei territori che, pur non ancora inclusi nei comprensori medesimi, presentano analoghe condizioni di degradamento fisico o di grave dissesto economico e pertanto non sono suscettibili di proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli e la integrazione della medesima ad opera dello Stato.

Ai fini della revisione dei comprensori saranno prese in esame anche le zone montane di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Sono fatte salve le classificazioni dei comprensori di bonifica montana operate ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 639, della legge 26 novembre 1955, n. 1177 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 16 maggio 1956, n. 501.

Alla revisione dei comprensori di bonifica montana si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Forma parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma una raccolta di corografie nella scala di 1:1.000.000, nelle quali sono riportati i perimetri di ciascun comprensorio di bonifica montana, nonché i perimetri dei territori che, pur considerati montani, ai sensi del primo comma del presente articolo, non possiedono le caratteristiche di degradamento fisico o di grave dissesto economico proprie dei comprensori di bonifica montana.

Le suddette corografie costituiscono la carta della montagna italiana da valere a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

ART. 2.

(Provvidenze creditizie).

Il fondo forestale nazionale, istituito a norma dell'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è diretto a promuovere, in aggiunta ai fini già indicati nell'articolo medesimo, la formazione e lo sviluppo di aziende agro-silvo-pastorali ed il miglioramento igienico e ricettivo delle abitazioni private anche ai fini turistici, esclusi gli alberghi.

Per la realizzazione degli scopi suddetti, potranno essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti ed agli artigiani, singoli od associati, mutui di durata non superiore a 30 anni, gravati di un tasso d'interesse dell'1,20 per cento, comprensivo di ogni onere, per il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I mutui a favore di coltivatori diretti o cooperative agricole sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperienza delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario.

In dipendenza della suddetta garanzia, le disponibilità del fondo interbancario sono incrementate — oltreché dall'ammontare delle trattenute che gli istituti ed enti autorizzati dovranno operare ai sensi del nono comma, lettera a) del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 — dall'importo degli

interessi che andranno a maturare su un conto corrente fruttifero, nonché degli stanziamenti all'uopo previsti dalla presente legge.

Per i mutui non garantiti dal fondo interbancario, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 991.

A cooperative di lavoratori, aventi sedi nei territori montani, che costituiscono squadre per eseguire in montagna, anche per conto di terzi o delle pubbliche amministrazioni, lavori di costituzione di nuovi boschi o di reimpianto, di coltura e di utilizzazione di boschi e di pascoli, possono essere concessi prestiti di durata non superiore a cinque anni, al tasso dell'1 per cento, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti.

Le operazioni previste dal presente articolo sono regolate dalle disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e fruiscono del trattamento tributario previsto dalla legge stessa.

Per la parte di spesa non coperta dal mutuo il beneficiario può ottenere un contributo in conto capitale ai sensi del successivo articolo 3.

Le norme di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in contrasto con quelle contenute nel presente articolo, sono abrogate.

ART. 3.

(Contributi in conto capitale).

Possono essere concessi contributi in conto capitale, con preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991:

a) per l'esecuzione di opere tendenti al miglioramento delle condizioni igienico-ricettive delle abitazioni, ancorché ubicate nei centri abitati, dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti nei territori montani, anche allo scopo di incrementare il turismo. L'aliquota del contributo non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento da parte di enti, aventi i necessari requisiti di idoneità e qualificazione, di corsi di istruzione professionale, nonché di iniziative di studio, di propaganda e di assistenza tecnico-economica per la valorizzazione delle risorse naturali e delle produzioni dei territori montani, agricole, zootecniche ed artigianali. L'aliquota di contributo non potrà essere superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) per favorire la formazione, da parte di coltivatori diretti, singoli od associati, di efficienti unità produttive costituite da più appezzamenti di terreno, appartenenti a diversi proprietari ed a qualunque titolo posseduti, purché ne sia assicurata contrattualmente la gestione unitaria per non meno di nove anni ed essa sia ritenuta economicamente valida. L'aliquota di contributo prevista dalle vigenti leggi, per i miglioramenti fondiari, per i capitali di dotazione e di conduzione, è aumentata per le suddette aziende del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) per favorire la razionale utilizzazione in comune di prati e pascoli montani, da parte di associazioni o di cooperative di allevatori, anche mediante l'esecuzione ad iniziativa di questi degli interventi e delle opere necessarie. L'aliquota del contributo è elevata:

- al 75 per cento per il miglioramento dei pascoli montani;

- al 75 per cento per la costruzione o il riattamento di ricoveri per il bestiame ed annessi, nonché per i locali di abitazione e relativi servizi e per gli allacciamenti idrici, elettrici e stradali alle esistenti reti;

- al 40 per cento per l'acquisto di attrezzature e macchine necessarie all'allevamento del bestiame ed alla produzione ed utilizzazione dei foraggi.

I terreni pascolivi, sia appartenenti al patrimonio, sia appartenenti al demanio dello Stato o di altri enti pubblici, possono essere concessi in affitto, anche per una durata superiore ai nove anni, in deroga altresì alle vigenti leggi sulla gestione dei beni pubblici e sugli usi civici.

È elevata fino al 70 per cento la misura del contributo per il miglioramento dei pascoli montani e fino al 90 per cento la misura del contributo previsto dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori montani, a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore a cinquanta abitanti.

Può essere altresì concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade di bonifica montana, interpoderali e vicinali, nonché degli acquedotti rurali.

A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, i contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima quando

si tratti di programmi organici di ristrutturazione aziendale e possono essere concessi inoltre i mutui a tasso agevolato per la differenza fra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo in conto capitale. In tutti gli altri casi, in aggiunta ai mutui di cui al precedente articolo 2, possono essere concessi i contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 4.

(Aziende speciali, consorzi forestali e consigli di valle o comunità montane).

Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati, può essere concesso fino alla misura massima del 75 per cento, ai consorzi di bonifica montana, ed agli altri enti che ne hanno le funzioni, ai consigli di valle ed alle comunità montane.

Nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

La nomina di direttore tecnico delle aziende speciali, semplici o consorziali e dei consorzi forestali può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone munite di laurea in scienze forestali o che abbiano appartenuto al ruolo tecnico superiore dell'amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

ART. 5.

(Studi e ricerche).

Può essere assunta a totale carico dello Stato, quando riconosciuta necessaria, la spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per studi e ricerche intrapresi dagli enti pubblici, dalle aziende speciali di cui all'articolo precedente, da consorzi e loro associazioni, nonché dagli enti di cui all'articolo 8 della presente legge.

In detta spesa può essere compresa anche quella per i piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti, di cui agli articoli 130 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché quella per la compilazione e l'aggiornamento dei piani generali di

bonifica montana di cui all'articolo 9 della presente legge e quella per gli studi relativi alla conservazione dei valori paesistici e naturali.

ART. 6.

(Demanio forestale dello Stato).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare, con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i terreni nudi, incolti, cespugliati o boscati, ivi compresi i boschi da seme, atti alla produzione forestale e foraggera o necessari alla protezione della natura o all'esecuzione delle opere di cui al sesto comma del presente articolo, con particolare riguardo ai terreni dissestati o degradati o che, limitatamente all'ipotesi di esproprio, risultino non più coltivabili ovvero non più coltivati o normalmente utilizzati da almeno un triennio.

L'Azienda è autorizzata, altresì, ad acquistare od espropriare territori aventi particolari caratteristiche ed interesse, ivi compresi i territori lacustri, per la costituzione di parchi nazionali, di parchi e di riserve naturali, allo scopo di conservare nella loro integrità la fauna e la flora e di preservare gli speciali giacimenti geologici e preistorici salva l'applicazione delle leggi speciali che li riguardano.

Qualora i beni di cui al comma precedente appartengano al demanio pubblico, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà ottenere il trasferimento a suo favore, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, per il conseguimento degli scopi precisati nel comma medesimo.

L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti ovvero, se trattasi di terreni boscati o a pascolo, ricostituiti o migliorati ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni comunque pervenuti al demanio forestale dello Stato l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà ad assicurare la difesa del suolo mediante la ricostituzione dei boschi deteriorati, il rimboschimento, l'impianto di colture da legno e le altre opere connesse. Su detti terreni l'Azienda provvederà altresì all'impianto ed all'esercizio di vivai forestali, alla formazione e con-

duzione di prati e pascoli, alla costituzione e gestione di aziende zootecniche montane e di zone di allevamento faunistico, nonché alla esecuzione delle principali opere ed infrastrutture utili allo sviluppo economico e sociale.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti con facoltà per l'Azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta lavori di rimboschimento o di ricostituzione forestale.

ART. 7.

(Demanio forestale degli enti locali e di Istituti diversi).

I comuni, le provincie ed i loro consorzi sono autorizzati ad acquistare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza, sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro i limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria, e la esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma, sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovraimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 2 della presente legge.

I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti comma debbono essere approvati, prima della conces-

sione del mutuo, dall'ispettorato forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a comuni e provincie che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

TITOLO II

DELLA BONIFICA MONTANA

ART. 8.

(Attribuzione di funzioni).

I consigli di valle o comunità montane, i consorzi dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica integrale, le aziende speciali consorziali, le magnifiche comunità e gli enti di sviluppo possono svolgere, a modifica dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, le funzioni di consorzi di bonifica montana di cui all'articolo 16 della legge medesima, comprese le attribuzioni inerenti alla emissione dei ruoli di contribuenza a carico della proprietà consorziata, in pendenza della costituzione dei consorzi predetti, quando ne sia riconosciuta la idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con quello dei lavori pubblici.

La nomina di direttore tecnico dei consorzi di bonifica montana può cadere, oltre che sulle persone munite del titolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge, anche su laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile.

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

ART. 9.

(Piani generali di bonifica montana).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano, suscettibile di revisione e di aggiornamento nel corso della sua attuazione, contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e di regimazione delle acque necessarie ai fini pubblici, nonché a quelli della eventuale trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a termini degli articoli 5 e 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal consorzio dei proprietari, ove esista, ovvero dagli enti di cui al precedente articolo 8, oppure da province, comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e istituti giuridicamente riconosciuti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero l'Ispettorato regionale delle foreste all'uopo delegato, procede direttamente agli studi e alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, decide sui reclami presentati ed approva il piano previa inclusione di eventuali modifiche o integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere ritenute complementari di quelle di competenza statale, con i sussidi previsti dalla presente legge.

Gli interessati possono chiedere, inoltre, che il consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse.

L'approvazione del piano ha l'effetto, altresì, di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione di boschi in altre qualità di coltura.

In pendenza della formazione e dell'approvazione del piano generale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire l'esecuzione di determinate opere di bonifica montana, in quanto ritenute urgenti per la difesa o la valorizzazione del territorio.

Le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate.

ART. 10.

(Opere di bonifica montana).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza ed a totale carico dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le seguenti opere:

a) opere di sistemazione e di difesa del suolo, consistenti in:

1) rimboschimenti e ricostituzione dei boschi deteriorati;

2) rinsaldamenti di pendici franose;

3) opere idraulico-agrarie e pascolive, ivi compreso l'impianto di prati e pascoli alberati;

4) altre opere idrauliche, ivi comprese quelle occorrenti per la bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

5) collettori principali delle acque di scolo ed impianti necessari per la loro funzionalità;

6) consolidamento delle dune e piantagioni di alberi frangivento.

b) opere a carattere economico e sociale, consistenti in:

1) opere di ricerca, provvista e adduzione di acqua potabile per le popolazioni rurali, quando interessino notevole parte del comprensorio;

2) opere di ricerca delle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse a scopo irriguo, quando interessino l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

3) cabine di trasformazione e linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli di notevole parte del comprensorio;

4) opere stradali, nonché opere edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

5) opere intese al miglioramento dei pascoli montani;

6) opere ritenute necessarie per la ricostituzione dell'*habitat* naturale e per la conservazione e tutela di determinati biotipi anche mediante la creazione di riserve naturali;

7) cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e linee di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

8) lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche;

9) stazzi con abbeveratoi e ricoveri per il personale, al servizio degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

Le opere di cui alla precedente lettera b), numeri 3 e 7, saranno eseguite a totale carico dello Stato, a cura dell'ENEL.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere che siano riconosciute necessarie ai fini della bonifica montana. Esse possono essere eseguite con le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento dei pascoli montani e connesse operazioni colturali e manutentorie è affidata, con preferenza, a cooperative costituite tra lavoratori residenti nel comune interessato, compresi tra questi i coltivatori diretti.

Uguale preferenza sarà concessa alle cooperative di cui al precedente comma per la manutenzione delle altre opere di cui al presente articolo, sempre che siano fornite di adeguate attrezzature.

ART. 11.

(Pubblica utilità delle opere di bonifica montana — Opere private di interesse comune).

Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituite dalle seguenti:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana e previste nei relativi piani generali sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali, la utilità, l'urgenza e la indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE
E NORME FINANZIARIE

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, sono soggetti alla imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e sono esenti dai diritti di voltura.

Decadono dai benefici di cui al precedente comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o per altri scopi.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione, sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni fra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

ART. 13.

(Comunioni familiari).

Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituite dalla seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale nei terreni di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore, conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

ART. 14.

(Incendi boschivi).

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolu-

mità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli Ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli Ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma, le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 15.

(Attività sperimentali).

L'Istituto sperimentale per l'assestamento e l'alpicoltura in Trento, nonché quelli per la selvicoltura di Arezzo e per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, fatte sempre salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, potranno presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste programmi straordinari, da finanziarsi con gli stanziamenti della presente legge, con particolare riguardo alle ricerche sperimentali nei settori delle sistemazioni idraulico-forestali, dei rimboschimenti, degli interventi culturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali e della tecnica di impianto e di coltura dei vivai.

Il Ministero, sempre con gli stanziamenti di cui alla presente legge, è altresì autorizzato a finanziare speciali studi e ricerche sperimentali, riflettenti l'impiego di moderne tecniche dei lavori di assestamento e di inventario forestale, di miglioramento ed estendi-

mento dei pascoli, dei prati artificiali ed in genere delle colture foraggere, nonché di più razionali sistemi di utilizzazione dei pascoli montani. Detti studi potranno essere affidati, oltre che agli istituti sperimentali di cui al primo comma del presente articolo, agli istituti universitari che si occupano di discipline interessanti le scienze forestali e all'Accademia italiana di scienze forestali.

ART. 16.

(Semplificazione delle procedure).

In deroga al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, i progetti relativi alle opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di cui al n. 1 dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono approvati, fino all'importo di lire 200 milioni, dall'Ispettorato regionale delle foreste, dopo l'esame dei comitati tecnici provinciali della bonifica integrale e previa istruttoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Sono chiamati a partecipare, con diritto di voto, all'adunanza dei comitati tecnici della bonifica integrale i Capi degli uffici provinciali, o loro rappresentanti, delle amministrazioni statali competenti quando i comitati stessi debbono esaminare i progetti per i quali è prescritto il parere delle amministrazioni medesime.

L'esame dei progetti da parte dei comitati così integrati sostituisce ogni parere richiesto dalla vigente legislazione.

Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

I limiti d'importo stabiliti dagli articoli 8, 34, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e adeguati a termini della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono quadruplicati. Per gli acquisti di terreni, i relativi atti amministrativi devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per il parere, quando i rispettivi importi superano le lire 100 milioni.

Sono altresì quadruplicati i limiti di spesa fissati dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratto dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali devono essere comunicati al Consiglio di Stato.

I rendiconti sulle aperture di credito, di cui all'articolo 73 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniale, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, debbono essere compilati trimestralmente.

Nel caso di esproprio di terreni da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniale i termini per la pubblicazione previsti dall'articolo 131 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, sono ridotti da 60 a 30 giorni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

ART. 17.

(Autorizzazione di spesa).

Ai fini dell'applicazione della presente legge nel periodo 1969-1974 è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartita come segue, in riferimento agli articoli della legge medesima:

1) lire 6 miliardi per le attività previste dagli articoli 1, 5 e 15 in ragione di lire 500 milioni per il 1969, lire 700 milioni per il 1970, lire 800 milioni per il 1971, lire 1.000 milioni per il 1972, lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

2) lire 34,7 miliardi quale apporto al fondo forestale nazionale per gli interventi creditizi di cui all'articolo 2 in ragione di lire 2.400 milioni per il 1969, lire 4.500 milioni per il 1970, lire 6.250 milioni per il 1971, lire 7.050 milioni per il 1972, lire 7.250 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

3) lire 1,2 miliardi quale apporto al fondo interbancario di garanzia ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1969, lire 100 milioni per il 1970 e lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1974;

4) lire 41,3 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3 in ragione di lire 3.000 milioni per il 1969, lire 4.400 milioni per il 1970, lire 7.400 milioni per il 1971, lire 8.500 milioni per il 1972, lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974. Di detta somma lire 4.800 milioni dovranno essere destinati alla manutenzione delle strade interpoderali in ragio-

ne di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1974;

5) lire 5,9 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 300 milioni per il 1969, lire 500 milioni per il 1970, lire 600 milioni per il 1971, lire 1.100 milioni per il 1972, lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

6) lire 32,2 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 6 in ragione di lire 2.400 milioni per il 1969, lire 2.800 milioni per il 1970, lire 5.500 milioni per il 1971, lire 6.900 milioni per il 1972, lire 7.300 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

7) lire 44,3 miliardi per l'esecuzione delle opere di bonifica montana di cui all'articolo 10 in ragione di lire 4.000 milioni per il 1969, lire 5.600 milioni per il 1970, lire 7.200 milioni per il 1971, lire 8.500 milioni per il 1972, lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, ivi compresa l'aliquota del 4 per cento per spese di progettazione, direzione e vigilanza dei lavori da eseguire in gestione diretta a cura dello Stato.

Di detta somma lire 9 miliardi saranno destinati alla manutenzione delle opere predette in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1974;

8) lire 11,4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 14 in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1969 e 1970, lire 1.500 milioni per il 1971, lire 2.100 milioni per il 1972, lire 2.900 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

9) lire 3 miliardi per le spese generali (indennità di missione, acquisto e manutenzione automezzi e spese di ufficio) occorrenti per l'applicazione della presente legge, in ragione di lire 300 milioni per il 1969, lire 400 milioni per il 1970, lire 500 milioni per il 1971, lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974.

Le somme di cui al presente articolo, eventualmente non utilizzate nell'anno finanziario al quale si riferiscono, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

ART. 18.

(Norme finanziarie).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 14.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 19.

(Ripartizione territoriale della spesa).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente, avuto riguardo alla superficie, alla popolazione e al reddito, una quota parte degli stanziamenti ivi compresi quelli per l'ampliamento e la valorizzazione dei demani forestali che potranno essere utilizzati a norma delle leggi regionali.

A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti, per ciascun settore e categoria di aziende, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi o concorsi concessi.

ART. 20.

(Rinvio).

Per quanto non previsto dalla presente legge sono osservate nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana, qualora applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o altra legge incompatibile o in contrasto con la presente.

ART. 21.

(Regolamento d'esecuzione).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno emanate le relative norme di attuazione.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 944

ART. 1.

Territori di intervento.

La presente legge opera in zone montane omogenee, che saranno delimitate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987, al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni economico-sociali dei rispettivi territori.

ART. 2.

Organismi rappresentativi.

Organismi rappresentativi degli interessi comuni di queste zone sono le « Comunità montane » o « Consigli di valle » costituiti obbligatoriamente con decreto del prefetto se la zona appartiene alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministero dell'interno se essa appartiene a circoscrizioni provinciali diverse.

Con l'attuazione dell'ordinamento regionale, la costituzione è deliberata dai rispettivi consigli regionali.

Lo statuto di tali organismi dovrà, tra l'altro, prevedere:

a) la partecipazione con voto deliberativo di cinque rappresentanti designati dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni ove le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali avvengono per scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, dei quali tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare;

b) la partecipazione con voto deliberativo di tre rappresentanti designati dal consiglio comunale di ciascuno degli altri comuni ove le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali avvengono con sistema maggioritario, dei quali due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare.

Gli eletti durano in carica cinque anni.

Tali organismi provvedono, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni legislative, anche alla programmazione delle opere previste nell'articolo 6, lettera b) e c), ed a quelle previste nell'articolo 4 della presente legge quando interessino più territori comunali.

Essi, altresì, dovranno esprimere parere per gli interventi dell'Azienda di Stato per

le foreste demaniali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

La progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere sono invece di competenza oltre che di enti specializzati anche di comuni, loro consorzi e di associazioni volontarie delle popolazioni rurali interessate, comunque costituite.

ART. 3.

Agevolazioni contributive per il miglioramento delle strutture aziendali.

Allo scopo di promuovere il miglioramento e l'integrazione economica delle strutture fondiarie, l'aumento della produzione e la riduzione dei costi, possono essere concesse ad aziende agricole agevolazioni contributive per l'attuazione di iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici ivi compresi i vani di abitazione, da realizzare attraverso la costruzione o il riattamento ed ampliamento di preesistenti, inadeguate strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

b) al riattamento dei fabbricati urbani purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari;

c) alla ricerca e provvista di acqua a scopo potabile ed irriguo;

d) all'acquisto: di fertilizzanti per la concimazione dei fondi; di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno ed alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da *virus*; di bestiame selezionato, di sementi eletti e di macchine agricole;

e) alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani. I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni o di altri enti montani;

f) al rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, al miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco, ad alto fusto pascolabile, alla ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre cause.

Potranno essere comprese nei progetti ed ammesse a sussidio, oltre alle opere di impianto, di risarcimento e culturali necessarie per assicurare la piena efficienza dell'iniziativa, anche quelle di recinzione, di minore viabilità aziendale e di prevenzione incendi, necessarie per una corretta attività forestale.

Le norme per la liquidazione finale dei contributi di rimboschimento saranno determinate con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

g) alla realizzazione della viabilità aziendale;

h) all'impianto, al miglioramento e al potenziamento di produzioni particolarmente adatte nelle zone di intervento;

i) alla costruzione di opere dirette allo sviluppo turistico, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326;

l) allo sviluppo dell'artigianato.

Per le opere di cui ai commi c), e), f), i contributi sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; per le opere di cui al comma i), il contributo è ridotto al 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è integrabile con i mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Negli altri casi la misura del contributo sarà del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 4.

Interventi per viabilità rurale ed approvvigionamento idrico di interesse comune.

Per la costruzione di acquedotti, nonché per la costruzione ed il riattamento delle strade, è concesso alternativamente:

a) un contributo in conto capitale del 90 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile;

b) un contributo in conto capitale dell'80 per cento ed un mutuo agevolato per la rimanente parte sulla spesa ritenuta ammissibile.

Tale mutuo dovrà essere rimborsato in un periodo massimo di anni trenta, con quota di ammortamento e di interessi al 2 per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Alla realizzazione di tali opere deve essere interessata una popolazione rurale non inferiore a 100 abitanti.

ART. 5.

Interventi dell'Azienda demaniale.

Le disposizioni degli articoli 29 e 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 si applicano alla presente legge, salvo quanto disposto nel presente articolo.

L'azienda può assumere la gestione dei boschi di proprietà di comuni o di altri enti pubblici corrispondendo agli stessi gli utili della gestione al netto delle spese effettivamente sostenute. La durata della gestione non può essere inferiore ad anni 29.

L'azienda quando si sostituisce ai comuni o ad altri enti pubblici per eseguire le opere di cui all'articolo 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, corrisponderà agli stessi una indennità annua di occupazione determinata secondo le tabelle stabilite dalle commissioni provinciali per l'equo canone di affitto.

L'azienda provvede, altresì, sentiti gli organismi di cui all'articolo 2 della presente legge, alla costituzione e funzionamento di parchi comprensoriali e riserve di caccia.

ART. 6.

Opere a totale carico dello Stato.

Nell'ambito delle zone di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge saranno attuati programmi riguardanti:

a) interventi di rimboschimento e di ricostruzione boschiva soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica;

b) la realizzazione di opere edilizie o d'altra natura per la valorizzazione delle zone interessate, ivi comprese quelle riguardanti la protezione e salvaguardia dei patrimoni boschivi, quelle per lo sviluppo della scuola d'obbligo e dell'istruzione professionale e quelle dirette allo sviluppo turistico zonale.

Tali opere dovranno essere realizzate complete di attrezzature mobili ed immobili e provviste dei servizi necessari;

c) la ricerca, provvista e distribuzione di acqua a scopo irriguo di interesse comprensoriale.

ART. 7.

Concessione di studi.

Agli enti pubblici, ai consorzi di bonifica, alle « Comunità montane » o « Consigli di valle » ai comuni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali ivi compresi i piani economici e quelli per il riordinamento della proprietà fondiaria e i piani per la ricerca di acque

utilizzabili a scopo irriguo e potabile, viene concesso un contributo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 8.

Contributo per il funzionamento delle « Comunità montane » e « Consigli di valle ».

Per il funzionamento di tali organismi il prefetto od il Ministro dell'interno, nello stesso decreto istitutivo, o i consigli regionali, nell'atto deliberativo, stabiliranno un concorso annuo a carico delle amministrazioni interessate fino ad un massimo di lire 200 per abitante.

Lo Stato contribuirà in misura proporzionale, con quota fissa per abitante, ai sensi dell'articolo 20, lettera g).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 131, 132, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

ART. 9.

Interventi a favore di iniziative associate per il potenziamento delle strutture di produzione e commercializzazione dei prodotti.

È concesso un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore delle iniziative dirette alla produzione, raccolta, trasformazione, commercializzazione dei prodotti, assunte da idonee associazioni imprenditoriali.

Il contributo di cui al presente articolo, è concesso nella stessa misura, anche per le relative attrezzature immobili e mobili.

A tali associazioni si applicano tutte le agevolazioni previste per le cooperative agricole dalle vigenti disposizioni.

ART. 10.

Agevolazioni fiscali e tributarie.

Salvo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le opere sussidiate ai sensi della presente legge l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata è ridotta al 2 per cento.

Tutti gli atti e documenti inerenti l'applicazione della presente legge sono esenti da bollo; le relative registrazioni sono effettuate nella misura fissa di lire 500.

ART. 11.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Tutte le opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

ART. 12.

Occupazioni temporanee per l'esecuzione di opere di interesse pubblico.

Per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica-forestale e di rimboschimento di terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono, con danno pubblico, subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, l'approvazione del relativo programma equivale a dichiarazione di occupazione temporanea, urgente ed indifferibile per il periodo previsto dal programma stesso, e comunque non superiore ad anni 20.

Per l'intera durata dell'occupazione — in cui ai proprietari ed altri legittimati sono sottratti il possesso ed il godimento — è concessa una indennità, comprensiva anche del rimborso di imposte e tasse, determinata secondo le tabelle stabilite dalle commissioni provinciali per l'equo canone di affitto. I terreni così sistemati si intendono sottoposti a vincolo idrogeologico.

Il presente articolo si applica anche agli interventi disciplinati da altre disposizioni legislative.

ART. 13.

Spese per progettazione, direzione lavori e contabilità.

Per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità delle opere finanziate ai sensi della presente legge saranno riconosciute le aliquote previste dalle rispettive tariffe professionali.

ART. 14.

Esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione delle opere finanziate ai sensi della presente legge, gli enti pubblici concessionari e l'amministrazione forestale, per le opere di competenza propria, debbono invitare alle relative gare di appalto ditte

ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte tra le ditte di provata capacità ed iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

La direzione generale dell'economia e delle foreste pubblicherà periodicamente un apposito bollettino al fine di consentire una larga conoscenza, tra le ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori, delle opere per la cui aggiudicazione si dovrà procedere a mezzo di gare.

Alla procedura di cui al presente articolo deve uniformarsi l'amministrazione forestale ivi compresa l'azienda di Stato per le foreste demaniali, anche per le opere finanziate con altre disposizioni legislative.

ART. 15.

Spese per vigilanza, accertamento finale e collaudo.

La vigilanza e l'accertamento finale delle opere ed attività finanziate ai sensi degli articoli 3, 7, 8, saranno effettuati dagli stessi uffici che hanno approvato i rispettivi progetti.

Il collaudo delle opere finanziate ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, sarà effettuato da tecnici iscritti in un apposito albo nazionale da istituirsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Per far fronte alla relativa spesa sarà effettuata una trattenuta nella misura massima dell'1,20 per cento sull'importo effettivo liquidato.

Di conseguenza non sarà effettuata — con l'entrata in vigore della presente legge — la trattenuta di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 agosto 1959, n. 29880.

Il collaudo finale non potrà avvenire prima del secondo e non oltre il terzo quadrimestre successivo alla ultimazione dei lavori.

ART. 16.

Spese generali.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto in ciascun esercizio alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 lettera *i*), per gli oneri di carattere generale derivanti dalla presente legge.

ART. 17.

Ripartizione territoriale della spesa.

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

ART. 18.

Semplificazione delle procedure.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme dirette alla semplificazione delle procedure di carattere tecnico-amministrativo per godere dei benefici della presente legge.

Le perizie di varianti tecniche che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative e non importino aumento di spesa, autorizzate in via preventiva, sono approvate in sede consuntiva.

Gli atti amministrativi dei comuni e di altri enti sottoposti al controllo di legittimità, diretti a conseguire i benefici previsti nella presente legge, quando non superino gli stanziamenti del bilancio approvato, sono immediatamente esecutivi.

ART. 19.

Competenza.

All'attuazione della presente legge provvedono: la direzione generale dell'economia montana e delle foreste, gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, sulla base dei seguenti criteri:

1) la direzione generale dell'economia montana e delle foreste provvede a:

coordinare l'attività generale indicando le direttive per una migliore attuazione della presente legge;

ripartire tra gli organi periferici la spesa per gli interventi della presente legge facendo salvo quanto disposto dall'articolo 17;

alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui mutui relativi ad

opere comportanti una spesa preventivata superiore a lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4;

2) gli ispettorati regionali delle foreste provvedono:

alla concessione, liquidazione e pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui mutui relativi ad opere comportanti una spesa preventivata da 50 fino a 100 milioni di lire per gli interventi di cui all'articolo 4;

alla concessione di contributi per gli interventi di cui agli articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9;

alla approvazione dei progetti degli ispettorati ripartimentali delle foreste per gli interventi di cui all'articolo 6, lettere a), c);

3) gli ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, oltre a quanto enunciato al n. 2), alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi in conto capitale relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4.

I decreti di concessione dei sussidi o concorso nei mutui sono sottoposti al controllo preventivo degli organi di controllo competenti territorialmente.

Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni di lire, i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

I programmi dell'azienda di Stato per le foreste demaniali sono approvati dal proprio consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Autorizzazione di spesa.

È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, la spesa di lire 55 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, così ripartita:

a) lire 15 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 3;

b) lire 15 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 4;

c) lire 4 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 5;

d) lire 8 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 6, lettera a);

e) lire 5 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 6, lettere b), c);

f) lire 500 milioni per gli scopi di cui all'articolo 7;

g) lire 2 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 8;

h) lire 5 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 9;

i) lire 500 milioni per gli scopi di cui all'articolo 16.

ART. 21.

Norme finanziarie.

Per fare fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il consorzio di credito per le spese pubbliche dal 1969 al 1973 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio, secondo la procedura di cui all'articolo 51 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto applicabile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1973, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 22.

Norme finali.

Presso la direzione generale dell'economia montana e delle foreste e l'azienda di Stato per le foreste demaniali e presso i rispettivi uffici periferici sono istituite, con l'entrata in vigore della presente legge, sezioni e divisioni amministrative cui sono assegnati funzionari amministrativi, carriera direttiva, del ruolo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In particolare presso gli uffici periferici a livello provinciale sono istituite sezioni amministrative e presso quelli regionali divisioni amministrative.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed a seguito della avvenuta operazione di cui al comma precedente, decreti aventi valori di legge per ampliare la dotazione organica del suddetto ruolo del contingente che è stato assegnato alla amministrazione forestale ivi compresa l'azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 23.

La presente legge non è alternativa a tutte le altre disposizioni a favore dei territori montani.

ART. 24.

Entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni legislative incompatibili cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1176

ART. 1.

Protagoniste della presente legge sono le popolazioni delle zone montane e oggetto è il territorio montano del paese.

Scopo della presente legge è rendere possibile che la montagna assolva alle sue naturali funzioni e cioè:

1) offrire alle popolazioni che la abitano condizioni di vita civile, sociale ed economica pari a quelle dei cittadini delle altre zone del paese;

2) fornire all'economia generale del paese il pieno contributo di tutte le risorse e le attività produttive possibili delle zone montane, promuovendo in tutti i settori economici il superamento delle condizioni di depressione e sottosviluppo;

3) contribuire ad un assetto dell'intero territorio nazionale equilibrato dal punto di vista demografico, sociale ed economico nell'interesse anche delle popolazioni di quelle zone già oggi sottoposte alle drammatiche difficoltà della concentrazione demografica ed economica;

4) garantire il pieno assolvimento dei compiti di prima difesa dalle alluvioni che sono propri di una montagna capace, grazie alla presenza di un adeguato insediamento umano attivo, di attuare le misure di regimentazione delle acque e di difesa del dissesto idrogeologico.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati territori montani i comuni censuari la cui superficie sia prevalentemente al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore ai 600 metri, fatta eccezione per i comuni censuari dell'Appennino, del Mezzogiorno e delle isole per i quali la quota altimetrica è ridotta a 300 metri; sempreché il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976,

maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, superi le lire 2.000.

ART. 3.

Spetta alle amministrazioni regionali la classifica dei territori considerati montani e la suddivisione dell'intero territorio montano in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sul piano idrogeologico, economico e sociale, denominandola Comunità montana.

Le amministrazioni delle regioni possono includere nelle zone montane anche quei comuni i quali, pur non possedendo i requisiti altimetrici di cui all'articolo 2 della presente legge, fanno parte organica della zona montana.

Su proposta delle regioni interessate il Ministro del bilancio e della programmazione economica vi provvede con proprio decreto nel caso che, a giudizio di queste, la costituenda zona debba comprendere territori montani appartenenti a due o più regioni.

Le suddivisioni già avvenute, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e le altre stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, per i comprensori di bonifica montana, possono essere modificate qualora non rispondano alle esigenze generali dello sviluppo economico e sociale.

ART. 4.

La classifica di montanità, una volta decisa dalle amministrazioni delle regioni, è valida, a tutti gli effetti, ai fini dell'applicazione di tutte le leggi e delle norme che fanno riferimento ai territori montani.

ART. 5.

In ogni zona, di cui all'articolo 3 della presente legge, ad iniziativa di uno dei comuni interessati, deve essere costituito un consiglio di valle della comunità montana con il compito di elaborare ed eventualmente realizzare, come organo di base per la programmazione economica, il piano di sviluppo economico e sociale. Il consiglio di valle partecipa alla elaborazione del piano di sviluppo economico regionale e, ove si renda necessario, alla sua attuazione.

ART. 6.

Il Consiglio di valle è composto dai sindaci e da due consiglieri per ciascun comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare, nonché da cinque rappresentanti dell'amministrazione della provincia, di cui due della minoranza.

Il Consiglio di valle, per la elaborazione del piano di sviluppo economico e sociale della comunità montana, deve sentire il parere dei rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni di massa e delle cooperative operanti nella zona.

Il Consiglio di valle della comunità montana si avvale di norma dei funzionari della amministrazione della provincia e dei comuni, ed eventualmente dei tecnici indicati dalle amministrazioni medesime.

ART. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per ogni singola zona montana, sarà elaborato il piano generale di sviluppo economico e sociale a cura del Consiglio di valle di cui all'articolo 5 della presente legge.

Il piano di sviluppo della zona montana dovrà prendere in considerazione ogni settore suscettibile di sviluppo, indicare ogni possibile migliore utilizzazione del territorio, tenendo conto della situazione idrogeologica, dell'assetto territoriale, dell'uso delle acque a scopo irriguo, potabile e industriale, e prevedere possibilità di sviluppo dell'industria anche con l'intervento dell'industria di Stato o a partecipazione statale. Il piano di sviluppo dovrà altresì indicare le località per il raggruppamento degli insediamenti umani, le opere necessarie per l'incremento dello sviluppo turistico, i servizi, i trasporti pubblici, i centri scolastici, gli strumenti per la assistenza tecnica e quanto altro sarà ritenuto necessario ed utile per elevare le condizioni materiali e culturali delle popolazioni, esaltando tutte le iniziative tendenti a modificare le strutture fondiarie e di mercato sulla base dello sviluppo dell'impresa contadina e delle sue forme cooperative, associative e consortili.

ART. 8.

Il piano della comunità montana è rimesso, a cura del Consiglio di valle, all'esame dei rispettivi consigli comunali, i quali do-

vranno esprimere motivato parere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del piano stesso.

Il Consiglio di valle della comunità montana — esaminate le eventuali osservazioni dei comuni — apporta le modifiche ritenute necessarie al piano, l'approva in via definitiva e lo rimette al Consiglio regionale.

Nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni per armonizzare il piano della comunità montana con quello regionale o al fine di coordinarlo con gli altri piani comprensoriali, la regione, prima di approvare le modificazioni stesse, deve sentire le osservazioni e le controproposte del Consiglio di valle.

Il piano della comunità, approvato dal Consiglio regionale, fa parte integrante del piano regionale.

Gli enti pubblici ed i privati sono tenuti ad osservare le prescrizioni ed i vincoli del piano della comunità, il cui Consiglio ne controlla e ne fa rispettare l'osservanza.

Ognuna delle amministrazioni pubbliche adotta i provvedimenti che ad essa competono, nell'ambito delle direttive generali del piano della comunità.

ART. 9.

Sotto la presidenza del Ministro del bilancio e della programmazione economica è costituito un Comitato interministeriale di cui fanno parte i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo, delle partecipazioni statali e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Il Comitato, nel quadro della destinazione delle risorse previste nel piano quinquennale di sviluppo economico nazionale per quanto attiene agli investimenti produttivi ed agli impieghi sociali, deve tener conto delle esigenze di finanziamento per l'attuazione dei piani generali di sviluppo economico e sociale delle zone montane e di tutti gli interventi previsti dalla legge presente.

Il Comitato deve provvedere, d'intesa con le regioni, alla ripartizione dei fondi disponibili a norma di tutte le leggi in vigore sul territorio nazionale in una misura non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo previsto rispettivamente per ciascuna

legge. La ripartizione viene effettuata alle regioni tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle stesse, della estensione della zona montana, del numero degli abitanti e degli obiettivi di sviluppo fissati.

Il piano annuale di ripartizione è allegato al bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

ART. 10.

Sulla base delle assegnazioni ricevute, ai sensi del precedente articolo, le amministrazioni regionali provvedono, secondo i piani di sviluppo delle singole zone montane, sia alla esecuzione in proprio delle opere montane di interesse regionale ed interprovinciale, sia alla ripartizione dei fondi fra province, consigli di valle, comuni ed altri enti secondo le indicazioni della presente legge.

Il piano di ripartizione è allegato al bilancio della regione ed inviato ai Ministeri competenti nonché alle province e ai consigli di valle.

ART. 11.

All'esecuzione e progettazione delle opere previste dal piano di sviluppo, il Consiglio di valle può provvedere direttamente o servirsi di tutte le istanze abilitate ai predetti fini. Alla manutenzione delle opere medesime, il Consiglio di valle provvederà direttamente o potrà servirsi di tutte le istanze abilitate dalla legge ai predetti scopi.

ART. 12.

Per il finanziamento dei lavori necessari alla elaborazione dei piani di sviluppo delle zone montane viene stanziata una somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973 da iscriversi tra gli stanziamenti previsti dal bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La somma verrà ripartita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 9 della presente legge alle regioni o, in loro assenza, ai comitati regionali per la programmazione economica.

Le amministrazioni regionali o, in loro assenza, i Comitati regionali per la programmazione economica ripartiranno ai Consigli di valle la somma assegnata alla regione stessa. I fondi dovranno essere impiegati per

il finanziamento del personale tecnico, per l'acquisto di materiale e strumenti, per l'esecuzione di rilievi e di studi, per i compensi dovuti a studiosi e professionisti dei quali si ravvisi la necessità della collaborazione per la elaborazione definitiva del piano di sviluppo.

ART. 13.

Lo Stato, in attesa della riforma del testo unico della finanza locale, al fine di promuovere ed aiutare lo sviluppo economico e sociale dei comuni montani, assume a suo carico tutti i mutui contratti dai comuni stessi fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

Nell'ambito di ogni comunità montana, i comuni, in collaborazione o per iniziativa dei Consigli di valle, nella elaborazione dei piani di sviluppo economico e dei piani regolatori daranno particolare attenzione e spazio alla economia turistica, provvedendo alla migliore e più razionale utilizzazione delle bellezze e del paesaggio montano, al miglioramento della ricettività familiare e alberghiera, alle attrezzature sportive e ricreative.

ART. 15.

Al fine di promuovere lo sviluppo forestale, nell'ambito di una o più comunità montane e con il concorso degli organi regionali e provinciali, saranno elaborati piani particolari per la bonifica e l'incremento del patrimonio boschivo e forestale in armonia con le esigenze delle attività agricole e zootecniche e tenendo conto delle necessità di protezione idrogeologica e delle esigenze di natura paesaggistica e turistica.

ART. 16.

Il Consiglio di valle della comunità montana, avvalendosi della facoltà stabilita dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con il consenso e nel rispetto dei diritti dei singoli comuni associati, provvederà all'opzione dei sovraccanoni in energia a titolo gratuito al fine di poter svolgere una politica dei prezzi e dei consumi avente lo scopo di favorire lo sviluppo della piccola e media industria, dello sviluppo e della meccanizzazione della agricoltura, degli impianti di trasformazione

dei prodotti agricoli, delle forme cooperative ed associative in agricoltura e dell'artigianato.

ART. 17.

Entro un anno dall'approvazione della presente legge, saranno elaborati — ad iniziativa della regione, dell'ente regionale di sviluppo agricolo e delle comunità montane, in collaborazione con gli organi ministeriali competenti — particolari piani di sistemazione idrogeologica, predisponendo interventi organici per la difesa del suolo e per la sicurezza delle popolazioni mediante anche la verifica dello stato dei bacini e degli sbarramenti idroelettrici, per la regolamentazione dei corsi d'acqua per bacino idrografico, dando corso a tal fine alla revisione di tutte le concessioni di acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica, conciliando delle finalità con quelle relative allo sviluppo della irrigazione, ai fini agricoli e alla utilizzazione delle acque per scopi industriali, artigiani e per l'alimentazione umana.

ART. 18.

I consorzi di bonifica montana e quelli di prevenzione sono sciolti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed i relativi comprensori sono inclusi nelle zone già delimitate per la comunità montana.

In tutti i territori montani le funzioni dei consorzi di bonifica montana e di prevenzione vengono assunte dal Consiglio di valle in collaborazione con l'ente regionale di sviluppo agricolo.

I beni dei disciolti consorzi di bonifica montana saranno ripartiti fra i Consigli di valle proporzionalmente alla estensione territoriale. Al Consiglio di valle possono essere delegati compiti e poteri propri degli enti regionali di sviluppo agricolo. La regione provvederà all'attuazione del presente articolo.

ART. 19.

Sono aboliti i consorzi unici provinciali dei bacini imbriferi montani previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed i loro compiti sono demandati ai Consigli di valle delle comunità montane, sempre che sia salvaguardato il diritto dei singoli comuni a disporre delle somme loro spettanti.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà di conseguenza al riparto delle somme secondo le modalità stabilite dalla sopraccitata legge 27 dicembre 1953, n. 959, a favore delle comunità montane o dei singoli comuni.

ART. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme di attuazione per quanto concerne i poteri dello Stato previsti dalla legge stessa.

ART. 21.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, in base alle deliberazioni di una Commissione parlamentare, composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti delle due Assemblee con criteri di proporzionalità, provvederà a riunire in un testo unico tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per i territori montani, in quanto compatibili con le esigenze delle autonomie locali e con la competenza legislativa delle regioni.

ART. 22.

I compiti che la presente legge affida alle regioni, ove queste non siano ancora costituite, spettano ai Comitati regionali per la programmazione economica.